

Accordo Operativo
tra
CLUB ALPINO ITALIANO
e
UNIVERSITÀ DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
per

**“Attività di collaborazione scientifica, divulgazione e sensibilizzazione su risorse idriche,
cambiamenti climatici e sostenibilità”**

L'anno 2024, in data per la quale fa fede quella impressa con la firma digitale,

il **CLUB ALPINO ITALIANO**, di seguito denominato **CAI**, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, e-mail PEC: cai@pec.cai.it, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dal Presidente generale dott. arch. Antonio Montani, in qualità di legale rappresentante dell'Ente,

il **DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO** (di seguito chiamato **DIPARTIMENTO** o **DST**), con sede legale in Torino, via Valperga Caluso 35, C.F.: 80088230018, email PEC: dst@pec.unito.it, rappresentato dal Direttore Prof. Alessandro Pavese, nato a Torino (TO) il 04.06.1964, autorizzato alla stipula del presente Accordo di Ricerca con delibera del Consiglio di Dipartimento, dell' 11/12/2024 domiciliato per la carica presso la sede del medesimo;

di seguito indicate **“Parti”**,

PREMESSE

CONSIDERATA l'importanza di tutelare le risorse idriche, divulgare la conoscenza, sensibilizzare le persone alle tematiche quali la disponibilità idrica, la protezione delle risorse, i cambiamenti climatici in atto e la sostenibilità;

VISTO che il CAI, sin dalla sua fondazione nel 1863, ha sempre rivolto grande attenzione agli aspetti naturalistici e culturali riguardanti il territorio montano italiano, come espressamente sancito nel primo articolo del suo statuto;

DATO che il CAI ha interesse a sviluppare le attività di ricerca, tutela ambientale, divulgazione culturale e fruizione dei territori montani, nonché a svolgere attività di collaborazione scientifica con Università e altri Enti che perseguono analoghe finalità;

CONSIDERATO che il CAI, in questo contesto, ha in attivo con numerosi enti italiani molteplici attività di ricerca e di collaborazione scientifica regolate da convenzioni;

CONSIDERATO che il DST ha quale compito istituzionale l'attività di ricerca e formazione nel settore delle Scienze della Terra, dell'ambiente e del clima, inclusi i campi di applicazione legati alla

conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse, alla conoscenza dei processi attivi negli ambienti geologici e negli ecosistemi naturali;

VISTO che è interesse scientifico e istituzionale del DST contribuire all'approfondimento delle conoscenze nel campo delle risorse idriche sotterranee, nonché proporre strategie per il monitoraggio di tali risorse;

DATO che il DST possiede le competenze e gli strumenti necessari;

VISTO che le Parti condividono:

- la sensibilità sulle problematiche tipiche dell'area montana;
- l'obiettivo di collaborare per sviluppare le conoscenze geologiche e ambientali del territorio montano attivando una rete di relazioni virtuose che condivida risorse, conoscenze e competenze;
- la volontà di concorrere alla conoscenza, allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, proponendo azioni e interventi volti a favorire le conoscenze del contesto geologico, idrologico e ambientale quale presupposto per una sua più efficace salvaguardia e per uno sviluppo sostenibile del territorio;

CONSIDERATO che è ulteriore interesse comune delle Parti attivare nuove iniziative culturali, formative, di sensibilizzazione, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenze anche a favore dell'incremento di competitività dei territori montani;

DATO che il CAI, riconoscendo l'importanza materiale e culturale delle risorse idriche in ambiente montano, ha avviato il progetto di Citizen Science "Acqua Sorgente" a scala nazionale. Il Progetto è finalizzato al censimento, monitoraggio e studio delle sorgenti in ambiente montano e in prossimità della rete escursionistica nazionale. Il Progetto prevede la raccolta di informazioni sulle sorgenti in ambiente montano su tutto il territorio nazionale grazie alla partecipazione del corpo sociale del CAI e delle attrezzature fornite dal CAI medesimo. Il Progetto "Acqua Sorgente" ha durata pluriennale, continuamente in aggiornamento e fa parte del sistema informativo territoriale del CAI,

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Ricerca.

Articolo 2 - Finalità

CAI e DST si impegnano, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, a dar vita a una reciproca collaborazione di studio, ricerca, formazione, condivisione, sensibilizzazione e divulgazione nell'ambito dello studio e della tutela delle risorse idriche sotterranee dei territori collinari e montani.

I principali ma non esclusivi campi di attività sono i seguenti:

- collaborazione nell'individuazione e nello svolgimento di azioni che favoriscano la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse idriche sotterranee nelle aree montane e collinari italiane;
- progettazione, svolgimento e promozione di azioni o percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione, all'aggiornamento e alla sensibilizzazione sul tema delle risorse idriche sotterranee;
- collaborazione sul fronte della ricerca per la progettazione, l'attuazione e la promozione di studi e sperimentazioni che abbiano al centro la conoscenza del contesto idrologico, idrogeologico e ambientale montano italiano, nei suoi stretti rapporti con la frequentazione antropica e con le problematiche connesse all'uso e gestione delle risorse idriche sotterranee, anche nell'ambito dei cambiamenti climatici.

Le Parti si riservano inoltre di definire di comune accordo specifici ambiti di collaborazione e gli eventuali relativi oneri, che saranno regolamentati con atti aggiuntivi approvati dai competenti organi e che faranno riferimento al presente Accordo di Ricerca.

Articolo 3 - Attività

La collaborazione riguarda:

- lo svolgimento di studi e ricerche congiunte con finalità dettagliate nello specifico punto precedente "Finalità";
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali/nazionali e/o internazionali;
- lo svolgimento di tirocini, tesi di laurea, volti alla caratterizzazione del territorio, delle sue risorse idriche e delle sue peculiarità e problematiche e in generale al raggiungimento delle finalità dell'Accordo di Ricerca.
- svolgimento da parte del CAI di uno o più incontri di formazione sulla corretta frequentazione dell'ambiente montano per gli studenti del DST.

Le Parti si impegnano alla promozione di programmi di attività congiunte, destinate a contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni per la conoscenza del territorio, anche mediante attività di monitoraggio, studio, ricerca, formazione sui temi ambientali.

Articolo 4 - Attrezzature, ruoli, competenze, accessi, responsabilità

Per lo svolgimento delle attività previste nella sezione "Attività", le Parti potranno mettere a disposizione apposite attrezzature, fornire permessi e autorizzazioni necessarie oltre a tutto ciò che si renda opportuno per il raggiungimento degli obiettivi, previo accordo fra le Parti. Qualora non diversamente specificato, resta inteso che i risultati delle attività in collaborazione potranno essere oggetto di pubblicazioni, previo accordo tra le parti, citando il presente Accordo.

Art 5 - Uso dei segni distintivi

Manterranno l'esclusiva titolarità dei Loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o né far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

Art. 6 - Regime dei risultati della ricerca, pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale

I due Enti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e di attenersi alle politiche di

authorship riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni contenute nel Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005 e ss mm ii).

Si impegnano a realizzare congiuntamente iniziative di divulgazione e disseminazione della conoscenza prodotta nell'ambito del presente Accordo di collaborazione, quali ad esempio conferenze, giornate di studio, seminari e simposi sulle tematiche condivise, nonché a scambiare pubblicazioni ed altro materiale didattico e di ricerca, secondo modalità che saranno concordate di volta in volta.

Nel caso in cui gli Enti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero diritti inventivi ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, gli stessi verranno normati da separati accordi

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti si obbligano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dell'Accordo, le informazioni relative a procedimenti, e, in generale, alle attività oggetto del presente Accordo. L'obbligo vale sia per quanto sarà messo a disposizione dalle parti stesse, sia per quanto esse ne venissero comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle attività di Progetto. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e ciascuna assume in proprio ogni responsabilità per la mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte dei dipendenti o collaboratori.

Articolo 8 - Durata e decorrenza e rinnovo

Il presente Accordo di Ricerca entra in vigore dalla data della stipula del medesimo ed avrà validità fino al 31/12/2028. La data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario. L'accordo potrà essere rinnovato previa comunicazione scritta tra le Parti tramite PEC.

Art. 9 - Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Direttore del Dipartimento e al Rappresentante legale del CAI tramite PEC.

Articolo 10 - Responsabili dell'Accordo

I Responsabili del presente Accordo di Ricerca sono i seguenti:

per il CAI è designato il Dott. Alessio Piccioli, Coordinatore del Progetto Acqua Sorgente e Presidente della Struttura Operativa Sentieri e Cartografia;

per il DST sono designati il Prof. Domenico Antonio De Luca e la Prof.ssa Manuela Lasagna.

Essendo formalmente identificato dal CAI il Comitato Scientifico del Progetto "Acqua Sorgente", il DST ha facoltà di proporre fino a due membri esterni che prendano parte al Comitato stesso dopo approvazione del Gruppo di Lavoro del Progetto "Acqua Sorgente", così come previsto dal regolamento del Comitato stesso.

Articolo 11 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione, e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CAI sono tenuti

all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte ai fini dello svolgimento delle attività, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* - GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Si informa che ai fini del presente Accordo di Ricerca l'Università degli Studi di Torino - sede legale Via Verdi 8 10124 Torino è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UNITO: ateneo@pec.unito.it oppure e-mail: rpdp@unito.it. Per CAI il titolare del trattamento dei dati è il Club Alpino Italiano, nella persona del Presidente pro tempore, e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile presso la sede di Via Petrella n. 19, 20124 Milano, all'indirizzo e-mail dpo@cai.it.

Articolo 13 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo di Ricerca, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 14 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Ricerca, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Articolo 15 - Imposta di bollo, registrazione e firma digitale

Il presente Accordo è soggetto:

a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente;

ad imposta di bollo fin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale (Art.15 del D.P.R.642/1972) dall'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75) e che verrà divisa in parti uguali, Il DST chiederà la quota parte del CAI tramite emissione di nota debito;

Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della L. 241/90 come modificato dal D.L. 145/2013, convertito dalla L. 9/2014, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo digitalmente che verrà condiviso tramite pec.

L'attuazione del presente accordo non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati al suo interno

Rapporto di verifica

Nome file **Accordo Operativo CAI - UniTO - Dipartimento Scienze della Terra.pdf _1_ _1_ _1_.p7m**

Data di verifica **19/02/2025 08:24:39 UTC**

Versione CAPI **6.4.19**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Montani Antonio	CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=...	2	✓
1	 Elisa Rosso	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	3	✓
1	 Alessandro Pavese	CN=InfoCert Qualified Electron...	4	✓
1	 Manuela Lasagna	CN=InfoCert Qualified Electron...	5	✓
1	 Domenico De Luca	CN=InfoCert Qualified Electron...	6	✓
	Appendice A		7	